

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 – Fax 095/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 4450/21 SA

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

R.G. 1487/2021
Cons. rel. dott.ssa Maria Clara Sali

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
per l'udienza cartolare del 12.07.2022

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*,
**l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio XI ambito territoriale
di Monza e Brianza**, in persona del Dirigente *pro tempore*, organicamente patrocinati
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina
n. 149 sono *ex lege* domiciliati;

- **appellanti**

Contro **MARCHESE SEBASTIANA**, come in atti rappresentata, difesa e
domiciliata;

- **appellata**

Questa Avvocatura, in vista dell'udienza cartolare di prima comparizione, fissata per
il 12.07.2022, con decreto del 30.12.2022, deposita le seguenti note di trattazione, relative
alla causa di lavoro iscritta al n. 1487/2021, per dare atto dell'avvenuta notifica del ricorso
in appello alla controparte e allo scopo di richiedere a codesta Ecc.ma Corte l'autorizzazione
a notificare il predetto atto anche ai controinteressati, già parti del primo grado del giudizio,



da compiersi, in ragione del loro numero, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per come meglio specificato nel proseguo.

In ordine alla suddetta notificazione, ad ogni modo, si specifica che non si è finora provveduto per le ragioni di seguito illustrate.

A) Sull'assenza dei controinteressati nel rito del lavoro

In primo luogo, ad avviso di questa Difesa, occorre evidenziare che nel rito in materia di lavoro appare assai dubbia la configurabilità dei controinteressati in senso tecnico-processuale, in ragione del fatto che il giudice ordinario ha cognizione in materia di diritti soggettivi, e non può in nessun caso annullare provvedimenti amministrativi, potendo piuttosto, se del caso, disapplicare quelli che si pongano in contrasto con il diritto che sia riconosciuto in capo al privato, in virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo.

Ed invero, l'eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo asseritamente lesivo del diritto riconosciuto al privato, non può sortire alcun effetto nella sfera giuridica dei terzi, ma soltanto nei confronti dell'Amministrazione soccombente, cui spetta in via esclusiva la gestione del rapporto di lavoro di controparte. La predetta disapplicazione operata dal giudice ordinario ha, infatti, pacificamente efficacia *inter partes*, ed è dunque inidonea, in linea di principio, a pregiudicare posizioni giuridiche soggettive di terzi.

Alle medesime conclusioni, è pervenuta la giurisprudenza di merito. Tra le numerose pronunce di rilievo si segnalano due recentissime sentenze del Tribunale di Palermo (cfr. **Trib. Palermo, sez. lavoro, sent. 08.07.2021 e 12.08.2021**), nelle quali il Giudice ha così statuito:

“Anzitutto, va rilevato che nel procedimento civile di lavoro non è prevista la figura del controinteressato, per la troncante ragione che il giudice ordinario accerta diritti soggettivi e non può annullare atti amministrativi, potendo solo eventualmente disapplicare quelli che si pongano in contrasto con il diritto accertato in capo al privato. In quest'ambito, possono essere individuati uno o più litisconsorti ed è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio solo nei confronti di quelli – litisconsorti necessari – nei cui confronti la decisione del giudizio debba essere necessariamente pronunciata, ex art.



102 c.p.c.. [...] La circostanza che la pronuncia del diritto della ricorrente e la conseguente condanna del Ministero potrebbe, in via di mero fatto, incidere sulla posizione di altri soggetti partecipanti alla mobilità risulta irrilevante ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, poiché, come detto, nel giudizio civile non è prevista la categoria dei soggetti che siano meri controinteressati alla pronuncia e che abbiano diritto a essere coinvolti nel giudizio, anche perché, a differenza che nel giudizio amministrativo, il provvedimento conclusivo non potrebbe mai pregiudicarne i diritti mediante l'annullamento di un atto su cui essi eventualmente si fondino”.

È appena il caso di rilevare, *ad abundantiam*, che in ragione della pronuncia del giudice di prime cure l'appellata verrebbe comunque assegnata alla sede cui aspirava in soprannumero – come da prassi consolidata dell'Amministrazione appellante e costantemente osservata in conseguenza di pronunce analoghe – sicché nessun altro docente perderebbe il posto dell'odierna sede di assegnazione.

In assenza di soggetti che potrebbero potenzialmente essere pregiudicati dalla pronuncia del Giudice di appello, non si pone alcun problema in termini di corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio.

Si richiede pertanto all'Ecc.mo Giudice adito di disporre di non doversi procedere alla notifica dell'appello a soggetti terzi.

B) In ogni caso, scindibilità della causa in esame – litisconsorzio facoltativo

In ogni caso, non può dubitarsi che la causa di cui trattasi sia scindibile. Ed invero, è di tutta evidenza che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, dal momento che, come già precisato, l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso di primo grado non è idoneo a ledere i diritti dei terzi, limitandosi ad ordinare l'assegnazione in soprannumero della sede all'odierno appellato (cfr. **Trib. Perugia, sez. lavoro, sent. 30.06.2020**).

Pertanto, non troverà applicazione l'art. 331 c.p.c., ma l'art. 332 c.p.c., ai sensi del quale:

“Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la



notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma”.

Di conseguenza, non occorrerà effettuare una *vocatio in ius*, ma una mera *denuntiatio litis*, che, ove non posta in essere nel termine indicato dal Giudice, non potrà in nessun caso condurre a una pronuncia di inammissibilità dell'appello, bensì di sospensione del processo finché non sia decorso il termine di impugnazione (cfr. **Cass. civ. sez. I, sent. 21.03.2016, n. 5508**).

Si richiede pertanto, ove la Corte ne ravvisi l'esigenza, di concedere un congruo termine per provvedere alla notificazione ai litisconsorti ex art. 332 c.p.c..

C) In via gradata, istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.

VISTO il ricorso in appello;

RITENUTO che nel procedimento di primo grado il ricorso è stato notificato ai docenti ritenuti controinteressati;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MI di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

RITENUTO che, tale notifica è stata autorizzata in ricorsi in appello analoghi a quello oggi alla mano;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per la legge alla parte appellata;

CIÒ VISTO E RITENUTO, l'appellante

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi



dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MI ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Infine, per tutto quanto non rappresentato nelle presenti note, si rinvia all'atto d'appello, insistendo nei motivi in esso contenuti, e alle note di trattazione cartolare previamente depositate.

Salvis iuribus.

Catania, 28.06.2022

L'Avvocato dello Stato

Elisa Saccà

